

Senato della Repubblica

10a Commissione permanente - Industria, commercio e turismo

Audizione informale 4 ottobre 2016 ore 15

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (AC n. 327)

Elementi di riflessione e proposte a cura della Camera di Commercio di Padova

Agenda:

[Abstract](#)

[1 - GOVERNANCE E CONSULTAZIONE DELLE IMPRESE](#)

[2 - VALORIZZAZIONE DEL Registro delle imprese \(4 assi di intervento\)](#)

[2A - Ripristinare la corrispondenza tra la figura tecnica del “Conservatore” del Registro delle imprese con la Camera di Commercio e rafforzare il potere di direttiva del Ministro dello sviluppo economico - “Maggiore vicinanza delle competenze tecniche ai territori”](#)

[2B - Misure di semplificazione per la tenuta del Registro delle imprese e miglioramento della base di dati economico finanziari delle imprese](#)

[2C - Rafforzamento del circuito elettronico certificato \(PEC\) tra le imprese e loro stakeholder \(pubblica amministrazione e privati\)](#)

[2D - Deflazione del carico di lavoro sulla “Giustizia Civile” - Trasferimento di questioni “bagatellari” dal giudice del registro al conservatore](#)

Abstract

Oltre alle problematiche relative al **finanziamento** e alla **valorizzazione del personale** dalle Camere di Commercio già evidenziate da Unioncamere, sulle quali vi è piena condivisione (si pensi alla necessità di disporre di adeguate risorse anche correlate al mantenimento dell'addizionale del 20% per progetti sulle nuove competenze legate al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali, alla necessità di **mantenere i livelli occupazionali** e **sviluppare percorsi di inserimento di giovani neo-laureati** a fronte dell'uscita concordata di personale in età prossima a quella di accesso alla pensione) così come per la necessità di **esenzione dalla normativa c.d. "taglia spese"**, si ritiene opportuno formulare alcune riflessioni **focalizzate su due tematiche (oggetto di specifiche previsioni nella legge delega) che attengono:**

1) alla rimodulazione dei criteri di determinazione della **governance** con particolare riferimento ai "*criteri di elezione, in modo da **assicurare un'adeguata consultazione delle imprese***" (art. 10, comma 1 lettera f) della legge delega)

2) alla "***valorizzazione del Registro delle imprese** (...) con particolare riguardo alle funzioni di **promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese** (...)*" (art. 10, comma 1 lettera d) della legge delega)

nel cui ambito si riscontrano profili di criticità nell'articolazione dello schema di decreto legislativo (Atto Camera n. 327).

1 - GOVERNANCE E CONSULTAZIONE DELLE IMPRESE

Tra i principi e i criteri direttivi della legge delega si fa esplicito riferimento alla *“riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un’adeguata consultazione delle imprese (....)”* (art. 10, comma 1 lettera f) legge n. 124/2015).

La **previsione non sembra adeguatamente sviluppata** nell’ambito dello schema di decreto che **limita l’intervento delle imprese** non nella fase di “elezione” della governance camerale, ma **nella fase di predisposizione degli atti di programmazione pluriennale** da parte del consiglio (art. 1 lettera l) n. 2) dello schema di decreto).

Peraltro è noto che, specie negli ultimi anni, è **in forte incremento il contenzioso relativo alle procedure di nomina del consiglio camerale** che determina molto spesso fasi di stallo totale dell’operatività della Camera, con la **nomina di commissari straordinari e tempi lunghi per la definizione delle controversie** presso il giudice amministrativo.

Occorre pertanto prevedere un sistema di **“adeguata” consultazione delle imprese** che va **assicurato** in modalità tali da giungere fino ad una vera e propria **votazione diretta tramite l’utilizzo di piattaforme di voto on line** (che potrebbero essere agevolmente implementate tramite Infocamere società in house di informatica del sistema camerale). In alternativa si può prevedere **un sistema di consultazione delle imprese (sempre tramite piattaforma online) che “validi” le designazioni dei consiglieri in relazione alle proprie competenze e al proprio curriculum prima della nomina da parte del Presidente della Regione.**

L’espressione del voto da parte delle imprese potrebbe anche essere “pesata” in funzione dei parametri utilizzati - nel vigente sistema - per determinare il grado di rappresentatività delle singole associazioni nell’ambito del settore di appartenenza (es. numero dipendenti, valore aggiunto/fatturato, diritto annuale corrisposto).

A prescindere dall’adozione di un sistema di elezione diretta o altra forma di consultazione delle imprese, occorre **rafforzare la disciplina dell’incompatibilità tra la nomina degli organi camerali e il mantenimento di cariche in ambito associativo**, ivi comprese le società soggette a controllo da parte delle associazioni. Ciò al fine di garantire una maggiore autonomia dell’Ente pubblico camerale quale istituzione pubblica per le imprese e il sistema economico territoriale.

In tale contesto è opportuno prevedere altresì, **per quelle associazioni di categoria** che si candidano a ricoprire il **ruolo di organizzazioni più rappresentative, norme specifiche**



che introducano **nuovi obblighi di trasparenza analoghi a quelli previsti per le amministrazioni pubbliche** (D.lgs. n. 33/2013 allegato A) almeno per i seguenti elementi:

- a) statuto e regolamenti
- b) bilancio o rendiconto annuale
- c) compensi degli organi
- d) curriculum dei componenti degli organi

2 - VALORIZZAZIONE DEL Registro delle imprese (4 assi di intervento)

2A - Ripristinare la corrispondenza tra la figura tecnica del **“Conservatore” del Registro delle imprese** con la singola Camera di Commercio - *“Maggiore vicinanza delle competenze tecniche a imprese e territori”*

2B - Misure di **semplificazione per la tenuta del Registro delle imprese** e miglioramento della base di dati economico finanziari delle imprese

2C - Rafforzamento del circuito di comunicazione elettronica certificata (**posta elettronica certificata - PEC**) tra le imprese e loro stakeholder (pubblica amministrazione e privati)

2D - Contribuire alla **riduzione del carico di lavoro sulla “Giustizia Civile”** Trasferimento di competenze dai giudici al conservatore del Registro delle imprese

2A - Ripristinare la corrispondenza tra la figura tecnica del “conservatore” del registro delle imprese con la camera di commercio - “Maggiore vicinanza delle competenze tecniche ai territori”

Nel sistema vigente gli uffici del registro delle imprese sono collocati presso le camere di commercio nell’ambito di uno schema organizzativo che vede al vertice di tali uffici il “**conservatore**” del registro delle imprese (nella persona del segretario generale o altro dirigente camerale), che agisce sotto la vigilanza di un giudice del registro e del Ministero dello sviluppo economico.

Tale **figura ha assunto nel tempo una funzione sempre più “manageriale”** (piuttosto che tecnico giuridica) in quanto è **responsabile dell’organizzazione e delle performance** dei singoli uffici che devono operare in tempi procedurali molto ristretti (di regola l’iscrizione deve avvenire entro 5 giorni contro il termine generale di 30 giorni che caratterizza i procedimenti della PA). Già da oltre 10 anni è operativo un gruppo di lavoro in ambito Unioncamere per trattare le problematiche di tipo strettamente giuridico oltre che per garantire omogeneità dei comportamenti sull’intero territorio nazionale (predisposizioni di manualistica sugli adempimenti a livello nazionale, call center ecc.).

Peraltro, l’attuale conformazione dell’articolo 8, comma 2 della legge n. 580/1993 (così come modificato dal D.lgs. n. 23/2010) prevede già il **potere di direttiva in capo al Ministero dello Sviluppo Economico** d’intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l’Unioncamere. Tale potere di direttiva si è tuttavia esplicitato solo in pochissimi casi (sono tre le direttive emanate dal 2010 al 2016 in materia di PEC, decesso socio di società di persone e versamento del capitale sociale).

Lo schema di decreto. introduce alcune modificazioni del modello organizzativo dell’ufficio e **riduce - di fatto - a livello regionale la figura del conservatore** sotto la vigilanza del Giudice del registro, nominato in sede di circoscrizione del Tribunale delle imprese (art. 1 lettera h) n. 3 AC 327), introducendo la nomina dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico su proposta dell’Unioncamere, sentiti i presidenti delle Camere di Commercio operanti nell’ambito della circoscrizione (conservatore regionale).

Lo schema di decreto prevede la facoltà del conservatore regionale di delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle camere di commercio della circoscrizione territoriale.

La nuova organizzazione degli uffici prevista nello schema di decreto presenta **un forte elemento di criticità** su una funzione - la tenuta del Registro delle imprese - che non ha destato particolari problematiche, anzi è considerata **un’eccellenza del sistema camerale**.

Perchè cambiare qualcosa che funziona ed e' riconosciuta da univocamente come un caso di successo delle camere di commercio ?

Il nuovo assetto organizzativo, così come previsto, comporta evidenti rischi di un peggioramento sul piano operativo del funzionamento degli uffici del Registro delle imprese a causa della **mancanza di un potere di organizzazione diretto ed immediato all'interno degli uffici del Registro delle imprese** operanti presso le singole Camere di Commercio diverse da quella presso cui il conservatore medesimo è incardinato e legato dal rapporto di lavoro dirigenziale (facciamo l'esempio del Veneto con 5 Camere di Commercio, 5 Uffici del Registro delle imprese per ciascuna camera ed un solo conservatore: **come può - in mancanza di delega che è solo facoltativa - il conservatore dare disposizioni, assegnare obiettivi, gestire eventuali procedimenti disciplinari a dipendenti di un altro ente ?, senza poter avere un controllo diretto e giuridicamente rilevante sulle risorse da organizzare che dipendono in via giuridica e funzionale da un'altra camera di commercio ?**). Il conservatore - come si è già evidenziato - e' un gestore prevalentemente di processi e di persone e un allontanamento dello stesso dalla "prima linea" ne renderà **più difficile e inutilmente complicata l'interlocuzione** sia per il personale assegnato al servizio che alle imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Se lo scopo della disposizione proposta è quello di **tutelare l'uniformità di comportamento su base territoriale e l'emanazione di direttive sempre più standardizzate**, tale obiettivo si può raggiungere in modo più efficiente con il **rafforzamento e nel contempo con la semplificazione, sul piano procedurale, del potere di direttiva** in capo al **Ministero dello Sviluppo Economico**.

La risultante di 20 conservatori su base nazionale anzichè al massimo 60 in corrispondenza del numero delle camere - soluzione comunque di riduzione rispetto agli attuali 105 conservatori - riduce il rischio di comportamenti disomogenei ma certamente non lo elimina o non lo comprime in modo efficace come il rafforzamento del potere di direttiva univoca e vincolante da parte dell'autorità ministeriale vigilante.

Le direttive emanate dal Ministero dello sviluppo economico in 6 anni di operatività (la disposizione è stata introdotta con il d.lgs. n. 23 del 2010) sono state - come già evidenziato - **soltanto 3**. E' probabile che tale esiguità nell'intervento sia correlata ad una certa complessità nella procedura di gestione delle direttive che richiede il "concerto" del Ministero della Giustizia mentre sarebbe senz'altro più funzionale disporre di un meccanismo più agevole come la semplice audizione. Ma se si vuole fare vera efficienza e standardizzazione dei processi a livello nazionale oltre ad agevolare, sul piano quantitativo l'emanazione delle direttive da parte del MISE, va introdotto, sul piano legislativo, **un obbligo di conformazione da parte dei singoli uffici**. Solo in questo modo vengono **rafforzati gli standard e l'unità informativa a livello nazionale** (elemento che non sarebbe comunque garantito, con il sistema del "conservatore regionale" proposto nello schema).

Il sistema proposto in questa sede è pertanto incentrato sulla seguente articolazione territoriale su tre livelli:

- a) su base nazionale, il **Ministero dello sviluppo economico** formula **direttive vincolanti** per i singoli uffici;
- b) su base territoriale (di regola regionale) con riferimento alla circoscrizione dei **Tribunali delle imprese**, uno o più **giudici esercitano il potere di vigilanza sugli uffici e gestiscono i procedimenti in sede di “contenzioso”**;
- c) su base territoriale presso ciascuna **Camera di commercio (tenutaria del registro)** **opera un conservatore** con funzioni prevalentemente di carattere **manageriale** e di **sviluppo di processi di persone e di semplificazione amministrativa**.

In tale contesto si propone di sostituire l'articolo 1 lettera h) numeri 1 e 3 come segue:

“ 2) Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, anche su richiesta di Unioncamere e sentito il Ministero della giustizia, emana direttive a cui l'ufficio è tenuto a conformarsi. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale della camera di commercio e del Ministero dello sviluppo economico.”

“ 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “L'ufficio è retto da un conservatore nominato, su designazione della giunta, dal Ministero dello sviluppo economico tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20”.

2B - Misure di semplificazione per la tenuta del Registro delle imprese e miglioramento della base di dati economico finanziari delle imprese

Si rende necessario introdurre la possibilità di fornire assistenza tecnica alle imprese da parte della Camera di commercio o di avvalersi di intermediari accreditati così come avviene ad esempio all'Agenzia delle Entrate.

Nell'ambito della "valorizzazione" del Registro delle imprese e in ottemperanza alle richieste provenienti dalle imprese di **riduzione degli oneri amministrativi** correlati alla tenuta del registro, si può prevedere in via generalizzata e con le necessarie progressività, di potersi avvalere della facoltà attualmente prevista da alcune norme speciali (in materia di start up innovative e di contratti di rete) di poter avvalersi di uno schema di modello standard predisposto dal Ministero dello sviluppo economico le cui sottoscrizioni digitali siano autenticate (ai sensi dell'articolo 25 del Codice dell'amministrazione digitale) dal conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o da un suo delegato. Tale sistema si affianca a quello previsto nel sistema codicistico con l'intervento obbligatorio del notaio, che resta l'unica possibilità prevista nel caso in cui gli interessati avessero necessità ulteriori rispetto a quelle offerte dal modello standard. Nel sistema attuale, ad esempio, una piccola società di persone che voglia cambiare la propria denominazione (es. da Rossi & Bianchi a Bianchi & Rossi) è obbligata a far ricorso al notaio quando potrebbe "comunicare" al registro delle imprese tale fatto con meccanismi semplificati, avvalendosi di piattaforme telematiche standardizzate.

I **potenziali risparmi** a favore delle imprese sono stimati per un importo che può superare il valore di **1 miliardo di euro/anno**.

Si rende, altresì, necessario prevedere un sistema di delega da parte delle imprese per lo svolgimento delle funzioni correlate alla tenuta del Registro delle imprese avvalendosi di intermediari accreditati.

Si rende inoltre opportuno, a garanzia di una **maggiore trasparenza del mercato**, da un **rafforzare la pubblicità dei bilanci societari** (anche se non formalmente approvati dall'assemblea) ampliandola, senza oneri, anche alle **imprese individuali e le società di persone** (per le quali oggi non vi è alcuna forma di pubblicità - limitata alle sole società di capitali - e conseguentemente non sono "trasparenti" verso il mercato). L'immissione nel registro di tali informazioni potrebbe avvenire senza alcun onere in capo alle imprese tramite un **un flusso informativo dei dati economico-patrimoniali detenuti dall'Agenzia delle entrate**.

Si propone pertanto di aggiungere all'articolo 8 (Registro delle imprese) le seguenti disposizioni:

h1) all'art. 8 (Registro delle imprese) si aggiunge il seguente:

Articolo 8 bis "Valorizzazione del Registro delle imprese"

1. Il soggetto obbligato alla presentazione di una domanda al Registro delle imprese può avvalersi dell'assistenza fornita dalla camera di commercio o dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione degli obblighi di iscrizione, deposito di atti e documenti presso il registro delle imprese anche ai fini della tenuta del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, attraverso il modello tipizzato approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

2. L'atto di rappresentanza di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso il sistema camerale, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 2 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si avvalgono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'originale dell'atto è conservato dall'agenzia stessa.

4. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso in copia per immagine, firmato digitalmente a cura del delegato.

5. Gli atti aventi ad oggetto la costituzione, modificazione, liquidazione, fusione, trasformazione ed estinzione delle società di cui al libro V titolo V, nonché gli atti di cui agli articoli 2556 e 2206 del codice civile, possono essere redatti anche con l'utilizzo della firma digitale ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con l'intervento del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o un suo delegato, quando il contenuto è conforme al modello uniforme tipizzato approvato con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

6. Per i contratti di cui al comma 5 del presente articolo e per quelli redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento per via telematica dell'imposta. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione sempre per via telematica degli adempimenti di cui ai precedenti commi.

7. In caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio di cui all'articolo 2435 del codice civile, gli amministratori sono tenuti, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione, al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese dello schema di bilancio sottoposto all'assemblea con apposita relazione illustrativa circa la motivazione della mancata approvazione.

8. I dati relativi alla situazione economico e patrimoniale delle società di persone, delle imprese individuali sono depositati d'ufficio presso il Registro delle imprese tramite un collegamento per via telematica con l'Agenzia delle entrate sulla base delle regole tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sentito il Ministero dello sviluppo economico.

9. Dalla data di attuazione del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2C - Rafforzamento del circuito di comunicazione elettronica certificata (posta elettronica certificata - PEC) tra le imprese e loro stakeholder (pubblica amministrazione e privati)

L'articolo 5 del D.L. 179/2012 istitutivo dell'indice nazionale delle caselle di PEC (INI PEC) per le pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese, prevede un sistema che alla prova dei fatti ha **mostrato parecchi limiti e problemi specie per il sistema delle imprese**. In particolare la previsione impone, come principio generale, la pubblicazione di un indirizzo di PEC per ciascuna impresa sia essa societaria che individuale, **anche se tale obbligo non è rafforzato sul piano applicativo con accorgimenti che impediscano una "dismissione" da parte dell'interessato dell'operatività della casella**.

Manca in buona sostanza un meccanismo che garantisca nel tempo la permanenza e la validità della casella di PEC regolarmente pubblicata.

In questi ultimi anni tale carenza ha mostrato tutto il suo carico di problematicità con l'adozione di ulteriori disposizioni che impongono alle pubbliche amministrazioni di effettuare le notificazioni di atti giudiziari (processo civile telematico), oltre che degli atti degli ufficiali della riscossione, utilizzando la casella regolarmente iscritta e pubblicata nel registro delle imprese. **Ma la mera pubblicazione nel registro non è di per sé solo un elemento che comprova l'effettiva funzionalità della casella.**

Sulla base di un'analisi effettuata da Infocamere nel 2015 su circa 9.000.000 di documenti da notificare alle imprese via PEC, **circa il 65 % (circa 5.800.000 documenti) non potrà utilizzare tale canale telematico per il sol fatto che la medesima PEC è stata fatta scadere o comunque non è stata rinnovata dall'impresa** (pur permanendo pubblicata al Registro delle imprese non è quindi utilizzabile da pubbliche amministrazioni e privati). Tale situazione ha costretto il legislatore a prevedere - in materia fiscale - un sistema per cui, coloro che non dispongono di PEC valida, si dovrà procedere al deposito "cartaceo" del documento presso la Camera di Commercio che dovrà sostenere i costi per la gestione di uno specifico portale a livello nazionale (peraltro già realizzato <https://attidepositati.camcom.it>).

Anche per il processo civile e fallimentare la mancanza di una garanzia, affinché la PEC pubblicata nel Registro delle imprese (e di conseguenza nell'INI-PEC) sia una PEC valida, determina una grande inefficienza dei processi spesso bloccati da vizi di notifica nel cui ambito è necessario ricorrere a sistemi tradizionali cartacei.

Il problema di tutto questo impianto inefficiente sta a monte, ovvero nella mancanza di una norma che imponga l'adozione di una PEC per lo svolgimento dell'attività di impresa **che non sia possibile - dal punto di vista tecnico - far scadere fino a quando l'impresa è iscritta nel registro.**

Si rende pertanto necessario prevedere un sistema in cui l'interessato, **anche per il tramite dell'operatore del servizio (provider)** pubblica una propria PEC, imponendo una modalità

tecnica che ne impedisca la scadenza o la disattivazione, sulla base di una regolamentazione definita in sede AGID.

La proposta di colloca nell'ambito del principio già previsto dal **DPCM 22 luglio 2011** "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche ..." secondo cui **la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati ecc. tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, e che, "in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della **posta elettronica certificata**".

In buona sostanza una PEC pubblicata nel registro delle imprese che perde validità (per mancanza di rinnovo del contratto, per revoca ecc.) impedisce a tutte le pubblica amministrazione di comunicare con l'impresa.

Sussistono pertanto le condizioni per rafforzare con norme "antielusive" il concetto introdotto nel 2012 per cui ciascuna impresa deve disporre di una PEC **sempre** valida pubblicata nel registro delle imprese

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma

L'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 sono sostituiti come segue:

"1. Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 sono tenuti a depositare presso l'ufficio del registro delle imprese competente, anche per il tramite del gestore del servizio, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed ogni eventuale aggiornamento, secondo modalità tecniche che impediscano la scadenza o comunque la perdita di operatività ed efficacia della medesima casella fino a quando permane l'iscrizione nel registro delle imprese, secondo le regole tecniche approvate, entro trenta giorni, con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per l'agenda digitale (AGID), sentito il Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere. In caso di omissione, ferma restando l'applicazione, ricorrendone i presupposti, della disciplina relativa alla cancellazione d'ufficio delle imprese non operative, l'ufficio del Registro delle imprese provvede ad assegnare d'ufficio e senza oneri una casella identificata tramite il numero di iscrizione al registro delle imprese previa consegna o notificazione delle credenziali di accesso. Non si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 2190 e 2630 del codice civile.

2. Le imprese iscritte alla scadenza del sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 provvedono, con modalità semplificata, alla regolarizzazione della caselle di posta elettronica certificata già pubblicate entro i successivi trenta giorni.

2D - Contribuire alla riduzione del carico di lavoro sulla “Giustizia Civile” - Trasferimento di competenze dal giudice al conservatore del registro delle imprese

Allo stato attuale della normativa, vi sono funzioni sostanzialmente amministrative che vengono svolte dai giudici civili (nell’ambito della c.d. volontaria giurisdizione), mentre più correttamente dovrebbero essere affidate ad un organo amministrativo, per il principio generale di autotutela della PA. In particolare per quanto concerne la gestione del Registro delle imprese è ormai superata la disciplina (risalente al 1942) della competenza di un giudice nei provvedimenti di iscrizione e cancellazione d’ufficio delle imprese, provvedimenti che dovrebbero con modalità più efficienti essere in carico al conservatore del Registro delle imprese.

Nel sistema vigente se il conservatore per errore inserisce nel registro un’informazione non corretta (ad esempio sbaglia a riportare l’oggetto sociale di un’impresa), non può procedere direttamente a correggere il proprio errore ma deve ricorrere al giudice del Registro delle imprese per l’adozione di un provvedimento di cancellazione d’ufficio.

Analogamente si propone che siano assegnati alla competenza del conservatore una serie di fattispecie che rappresentano sintomi di difficoltà nella gestione delle società (omesso deposito del bilancio ecc.).

E’ noto come i registri delle imprese siano appesantiti da numerose iscrizioni che non rispecchiano più alcuna realtà operativa e che necessitano di forte semplificazione attraverso la cancellazione d’ufficio della società iscritta, per garantire che i dati legali del sistema delle imprese siano quanto più corrispondenti alla realtà operativa del mercato. **Si pensi all’omesso deposito dei bilanci delle società di capitali che peraltro trova esplicita conferma nel recente Testo unico sulle società partecipate pubbliche (l’art. 20 comma 9 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 prevede la cancellazione della società da parte del conservatore del Registro delle imprese in caso di omesso deposito del bilancio per tre anni consecutivi). Occorre estendere tale principio a tutte le tipologie di società.**

All’articolo 1 lettera h) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente articolo:

“8 ter

Semplificazione delle procedure e riduzione degli oneri a carico del giudice del registro

1 Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dall’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dal decreto del

Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 e dall'ultimo comma dell'art. 2490 del codice civile, nonché ogni altro provvedimento che concluda una procedura d'ufficio avviata dal registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore del registro delle imprese stesso.

2 Il conservatore procede alla cancellazione dell'imprenditore individuale deceduto che non sia stato cancellato dal registro delle imprese a cura degli eredi.

3 Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per tre anni consecutivi e il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale con valuta espressa in lire. E' altresì causa di scioglimento, l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro a quelle del libro soci. Il conservatore iscrive la causa di scioglimento del registro delle imprese con propria determinazione.

4 Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3 agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e domande di iscrizione di tutti gli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5 Il conservatore del registro delle imprese, decorso il termine di cui al comma precedente e verificata la mancanza di beni intestati alla stessa iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo. In presenza di beni iscritti in pubblici registri, il conservatore chiede al tribunale per le imprese la nomina di un liquidatore.

6 Ogni determinazione del conservatore è comunicata, entro otto giorni dalla sua adozione, agli interessati e al giudice del registro che esercita la vigilanza.

7 Contro la determinazione di cui al comma precedente l'interessato può ricorrere al giudice del registro delle imprese ai sensi e nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2189 del codice civile."